

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - rel. Presidente -

Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -

Dott. TARDIO Angela - Consigliere -

Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza

sul ricorso proposto da: N.G. N. IL (OMISSIS), quale amministratore della S.r.l. Eurosport Brindisi; avverso l'ordinanza n. 9/2006 TRIBUNALE di BRINDISI, del 14/01/2011; sentita la relazione fatta dal Dott. PAOLO BARDOVAGNI e ANGELA TARDIO; lette le conclusioni del PG Dott. Piero Gaeta (infondatezza del ricorso).

#### RITENUTO IN FATTO

1. La S.r.l. "Eurosport Brindisi", in persona dell'amministratore N.G., in qualità di terza estranea al giudizio sollevò incidente avverso decreto del Tribunale di Brindisi in data 18.10.2006, emesso in procedimento di prevenzione a carico di Ni.Gi., con il quale (per quanto ancora rileva in questa sede) fu disposta la confisca di nove terreni intestati alla società, "con riferimento alle quote detenute" da S.A., coniuge del prevenuto. Il Tribunale, con provvedimento del 5.10.2010, ha respinto in parte qua l'istanza; decisione ribadita a seguito di opposizione il 14.1.2011.

2. Ricorre per cassazione il difensore della società, in forza di procura allegata, denunciando violazione della [l. 31 maggio 1965, n. 575, artt. 2 bis e 2 ter](#) "difetto assoluto e manifesta Illogicità della motivazione". Osserva che gli immobili confiscati fanno parte del patrimonio di una società di capitali, persona giuridica distinta dai soci, e non possono ritenersi da costoro "detenuti" pro quota, neppure de facto, non essendo rilevate situazioni di dominio dei soci sull'ente societario o di interposizione fittizia di quest'ultimo a vantaggio del prevenuto e della consorte. La S. aveva bensì finanziato, insieme agli altri soci e in proporzione alla quota (27%), l'acquisto dei terreni confiscati, ma da ciò derivava unicamente un diritto alla restituzione dell'importo anticipato alla società (Euro 15.059,88), credito che, semmai, poteva costituire l'unico legittimo oggetto del provvedimento ablativo. Ciò anche senza considerare che la socia disponeva, negli anni anteriori al 1994, di un reddito lecito da lavoro di l.

1.400,000 mensili, che non poteva ritenersi assorbito dal mantenimento della famiglia perchè il marito, pur non titolare di entrate lecite, era abile al lavoro e tenuto a provvedere al mantenimento proprio e concorrere a quello dei figli minori.

Tali argomentazioni sono sviluppate con memoria difensiva, in replica alla requisitoria del P.G. che ritiene il ricorso infondato.

2.1 La deliberazione, fissata per il 16.5.2012, è stata differita al giorno successivo ai sensi dell'[art. 615 C.P.P., comma 1](#), per il carico dell'udienza e la rilevanza della questione sollevata;

all'esito, assegnata a sè dal Presidente la stesura della sentenza, il collegio decideva come da dispositivo.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va premesso - invertendo l'ordine delle argomentazioni del gravame - che il provvedimento impugnato ha dato congrua giustificazione della ritenuta inesistenza di lecite risorse capaci di giustificare la partecipazione della S. al finanziamento dell'acquisto dei terreni: mancanza, da parte sua e del marito, di dichiarazioni dei redditi nel periodo considerato, del resto coincidente o immediatamente successivo alla partecipazione, assodata da giudicato, di Ni.Gi. ad associazione dedita a narcotraffico e contrabbando; "emersione" tardiva, dopo l'irrevocabilità della confisca nei confronti della S. (conseguente alla pronuncia di questa Corte, Sez. 2, n. 24872 del 20.3.2009), di un non comprovato rapporto di lavoro subordinato con retribuzione complessiva, per gli anni 1991 - 1994, di L. 60.540.038, in ogni caso inadeguata, una volta soddisfatte le esigenze del nucleo familiare (comprendenti la disponibilità di autovetture e motocicli) ad accantonare la provvista necessaria per versare, nel giugno 1994, la quota di spettanza del prezzo di acquisto degli immobili (dichiarato dai contraenti in L. 108.000.000, oltre accessori, con valore imponibile di L. 150.000.000).

In proposito il ricorso si risolve, inammissibilmente, in censure non pertinenti in punto di fatto.

3.1 Passando al punto centrale del gravame, va ancora chiarito che, come si desume dal provvedimento impugnato, da quelli presupposti e dallo stesso ricorso, il patrimonio originario della "Eurosport Brindisi" non risulta inquinato da capitali illeciti, nè lo era, all'origine, la partecipazione della S.; invece, il denaro anticipato da lei alla società per l'acquisto dei terreni è ritenuto, per le ragioni sopra esposte, proveniente dalle illecite attività del marito. Ora, il sequestro e la successiva confisca previsti dalla [L. n. 575 del 1965, art. 2 ter](#) colpiscono sia i beni nella disponibilità del prevenuto (anche tramite soggetto interposto) che si abbia motivo di ritenere - per ingiustificata provenienza o in forza elementi positivamente dimostrativi - frutto di attività illecita, sia quelli che "ne costituiscono il reimpiego". Quest'ultimo termine, di ampio significato, vale a indicare qualsiasi forma di investimento dei capitali sospetti, non esclusa una partecipazione anche minoritaria in

comunioni o società di persone o di capitali; in tal caso, è la quota spettante, con i diritti che ne discendono, a formare oggetto del provvedimento ablativo. Inoltre, può verificarsi l'ipotesi dell'immissione dei proventi di attività illecite in altre, già nella disponibilità del soggetto o di terzi in forza di anteriore e legittimo titolo giustificativo, che vengono in tal modo accresciute o migliorate. Nella detta situazione, poichè l'art. 2 ter, cit.

Legge non colpisce indiscriminatamente tutti i beni comunque riferibili a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ma soltanto gli investimenti di origine ingiustificata, il provvedimento ablativo non può coinvolgere il bene "inquinato" nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private di garanzia della proprietà tutelabile ([art. 42 Cost.](#)), deve limitarsi alla quota ideale corrispondente all'incremento di valore dovuto all'immissione di capitale di non chiarita provenienza (Cass., Sez. 1, n. 33479 del 4.7.2007, Richichi; n. 21079 del 13.5.2010, Gentile; Sez. 6 n. 30131 del 28.3.2007, Frangiamore).

3.2 Nel caso di specie il giudice della prevenzione ha fatto corretta applicazione di tali principi, disponendo la confisca non dell'intera partecipazione della S., ma soltanto dell'aliquota a lei riferibile dell'incremento del patrimonio sociale, dovuto al reimpiego di denaro di ritenuta provenienza illecita mediante finanziamento degli acquisti effettuati dalla società (in tal senso è da interpretare, alla luce delle motivazioni, il riferimento alle "quote detenute").

3.3 Il ricorso va perciò respinto; consegue la condanna al pagamento delle spese della procedura.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012

[info@progettoinnocenti.it](mailto:info@progettoinnocenti.it)